



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 3.10.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n.28897/2015 R.A.C.C.

TRA

, elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell' che, unitamente
lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

E

in persona del legale rappresentante pro-tempore
elettivamente domiciliata in Roma, presso
lo studio degli che, unitamente e disgiuntamente
all'Avv.to Maddalena Boffoli, la rappresentano e difendono
giusta procura a margine della memoria difensiva,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 7.2.2015 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato assunto in l'1.3.1998 giusta delibera CdA n. 327 del 5.12.1997 con la qualifica di dirigente, retribuzione annua lorda (RAL) di € 67.098,08 ed un premio per obiettivi pari ad € 13.427,90; che la mansione assegnatagli al momento dell'assunzione è stata quella di responsabile del controllo di gestione di e di avere assunto dal 1.6.2001 la responsabilità della direzione AMFI di con adeguamento della retribuzione; di essere stato nominato il 27.4.2005, in aggiunta alla mansione ricoperta in , Consigliere della società, partecipata da , Le Assicurazioni di Roma, con retribuzione aggiuntiva lorda di € 833,33 al mese e di essere stato nominato Vice Presidente della predetta società il 22.11.2007, con aumento della retribuzione annua, dimettendosi da tale carica nel luglio 2009; di avere avuto assegnata il 31.10.2006 un autovettura Mercedes 280 CDI cat. SW; di avere avuto assegnata ad interim il 15.2.2007 la responsabilità della Direzione Servizi Ingegneria del Trasporto; di avere ricoperto altresì dal 12.3.2007 al 22.10.2007 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione del nuovo sistema di tornelleria nel servizio ferroviario di ; di avere ricoperto dal 7.4.2008 al 14.6.2010 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione del nuovo sistema di Telecomando del Traffico della linea B della metropolitana di Roma; di essere divenuto dal 1.10.2008 responsabile della Direzione Servizi Ingegneria del Trasporto alle dirette dipendenze del



Direttore Generale; di essere stato posto fuori dall'organigramma nel giugno 2010 a seguito della fusione per incorporazione di _____ in _____; di essere stato inserito da aprile 2010 nell'ambito dell'Area Sviluppo Sistema, priva di contenuti e di personale, alle dipendenze del Presidente di _____, venendo nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione di tornellerie sulla ferrovia Roma-Viterbo; di essere stato nominato con lettera del 9.3.2012 Responsabile Unico del Procedimento per il controllo ed automazione di 21 impianti ascensori nelle stazioni ferroviarie, incarico successivamente esteso ad altri 24 impianti ascensori e scale mobili; di essere stato nominato con Disposizione Organizzativa n. 4 del 27.9.2013 responsabile della struttura Programmazione e Controllo della Divisione Servizi per la mobilità; di essere stato nominato il 16.1.2014 responsabile dei progetti speciali e il 9.5.2014 nuovamente responsabile della Direzione Sistemi ICT e Nuove Tecnologie alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato di _____; di essere stato pertanto privato delle funzioni direttoriali da gennaio 2010 a maggio 2014.

Quindi il ricorrente, dopo avere illustrato i risultati raggiunti in _____ nel corso del rapporto di lavoro, deduceva: che a seguito del governo della città di Roma da parte delle forze politiche di centro-destra nell'aprile 2008 iniziava una serie di accadimenti persecutori e dequalificanti nei suoi confronti; che nel maggio 2009 gli veniva comunicato dal Direttore Generale e dall'A.D. di non occuparsi più dell'esecuzione dei lavori di trasformazione del primo treno MB; di essersi dovuto dimettere dalla carica di Vicepresidente de Le Assicurazioni di Roma nel luglio 2009 su richiesta del Presidente di _____, per volere dell'allora sindaco Alemanno; che a seguito della fusione di _____ il ricorrente non risultava più tra i direttori apicali dell'azienda nella nuova Macrostruttura posta in essere il 19.1.2010 e in tutte le successive fino al 9.5.2014; che la Commissione d'inchiesta nominata per far luce su presunti illeciti e/o sprechi connessi al progetto tornello-bus ideato in _____ nel 2008 ha predisposto una relazione in cui lasciava intendere che vi fossero cose poco chiare, relazione non modificata neanche a seguito della consegna di una relazione da parte del ricorrente; di avere ricevuto un invito a dedurre ad agosto 2009 da parte della magistratura contabile, che contestava la non convenienza di un accordo di transazione stipulato nel marzo 2005 tra _____ e una lettera di contestazione disciplinare conclusasi nel marzo 2011 con assenza di sanzioni; che a maggio 2012 _____, facendo scadere senza rinnovarlo il contratto in essere con Mercedes Benz, costringeva il ricorrente a restituire l'autovettura aziendale, non più sostituita; che nel febbraio 2013 il Direttore Generale di _____ comunicava al ricorrente di non occuparsi del settore ferroviario, nonostante la vigente macrostruttura lo qualificasse come senior advisor per le Operation, alle dirette dipendenze del Direttore Generale; che con lettera di contestazione disciplinare del 6.3.2015 la società convenuta contestava al ricorrente: l'assenza di collaborazione con altre strutture aziendali, l'abitudine ad ingerirsi in aree di responsabilità non assegnategli, le modalità irraguardose caratterizzanti le relazioni con i colleghi ed alcuni errori di rilevante gravità nell'assunzione di alcune decisioni ivi descritti, condotta che avrebbe contribuito a determinare una performance di vendite dei titoli di viaggio molto scadente nei mesi di gennaio e febbraio 2015; che con lettera del 12.3.2015 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire le sue giustificazioni e chiedeva di essere sentito a sua difesa; che in sede di audizione orale tenutasi il 24.3.2015 il ricorrente esplicitava le proprie difese; che la società convenuta, preso atto delle giustificazioni rese, gli intimava il licenziamento con lettera del 29.4.2015; di avere impugnato il licenziamento con lettera dell'11.5.2015; che all'atto del recesso il ricorrente percepiva una retribuzione lorda annua pari ad € 8.195,03 per quattordici mensilità, con retribuzione mensile, in base a dodicesimi, pari ad € 9.560,86; di non avere più percepito dal 2012 il bonus annuo, fissato nella misura di € 26.423,08.

In punto di diritto il ricorrente deduceva: che il licenziamento intimatogli è nullo per violazione dell'art. 7 L. 300/70; che infatti la contestazione disciplinare è tardiva per molti dei profili contestati, risalenti a diversi mesi prima della contestazione; che quest'ultima è generica e incompleta; che alcuni fatti richiamati nella lettera di licenziamento non sono stati previamente contestati; che il licenziamento è tardivo in quanto intimato a distanza di quaranta giorni dalle giustificazioni del ricorrente; che il licenziamento è ingiustificato atteso che il ricorrente non ha



adottato comportamenti che abbiano potuto ledere in maniera irreparabile la fiducia riposta in lui dall'Azienda; che il licenziamento è privo di giusta causa ed è ingiustificato in quanto fondato su fatti non veritieri; che non ha tenuto conto delle giustificazioni fornite dal ricorrente "per la evidente volontà datoriale di "disfarsi" del dirigente"; che tale comportamento porta a ritenere il licenziamento del ricorrente come ingiustificato e pretestuoso; di avere pertanto diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 35 del ccnl dirigenti impresa dei servizi di pubblica utilità, pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e dell'indennità supplementare di cui all'art. 29 dello stesso ccnl nella misura massima pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad € 9.560,86; di avere diritto al risarcimento dei danni subiti; che la pretesa risarcitoria trova il proprio fondamento giuridico nella responsabilità contrattuale di cui all'art. 2118 cc; che la condotta di ha comportato la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro; di avere diritto al rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa dell'inadempimento contrattuale dell' e al ristoro del danno professionale, del danno all'immagine e da perdita di chance; che tale vicenda ha leso in maniera pesante l'immagine del ricorrente, vista l'ampia risonanza che alla vicenda è stata data dalla stampa; che il danno viene quantificato in € 200.000,00; di avere diritto al risarcimento del danno esistenziale, danno che si sostanzia "nella mancata prestazione lavorativa e quindi nella mancata realizzazione della personalità del lavoratore"; che la preoccupazione della mancanza di un posto di lavoro ha alterato le abitudini di vita e degli assetti relazionali del ricorrente; che non è necessario fornire la prova dell'effettiva sussistenza del danno esistenziale, in quanto esso è immanente al comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro; che quindi il danno è in *re ipsa*; che risulta altresì violato l'art. 2013 cc atteso la dequalificazione subita dal ricorrente, consistita nell'essere stato sollevato da funzioni direttoriali, nell'aver dovuto interrompere l'attività presso OGR, nell'aver dovuto rassegnare le dimissioni dalla carica di Vice Presidente de Le Assicurazioni, nell'essere stato escluso dalla macrostruttura del 19.1.2010 ed escluso da attività lavorativamente rilevanti sino a dicembre 2013 e da quelle direttoriali fino a maggio 2014, nell'essere stato assoggettato alla Commissione di inchiesta del , nell'essere stato costretto a restituire la vettura concessa dal 2006; che la convenuta ha violato gli artt. 2,4,35,41 Cost. e gli artt. 2103, 2098,1374, 1375 cc; che il danno alla professionalità da demansionamento deve essere risarcito utilizzando la retribuzione come un valido parametro liquidativo; che a tale titolo dovrà essere liquidata una somma non inferiore al 75% della retribuzione percepita per ogni mese di dequalificazione professionale da gennaio 2010 a dicembre 2013, per un totale di € 287.918,00; che dal 2012 la società o ha assegnato gli obiettivi (2012 e 2014) senza poi erogare il variabile, anche se gli obiettivi erano stati raggiunti, ovvero ha omesso di assegnare gli obiettivi (2013 e 2015); che non assegnando gli obiettivi ha impedito il sorgere dei presupposti necessari per la maturazione della parte variabile dei compensi in favore dell'istante, fissato su base annua in € 26.423,08; che la vettura aziendale concessagli dal 2006 costituiva retribuzione in natura e non mero benefit, sicchè la riconsegna nel maggio 2012 della vettura ha provocato al ricorrente un grave danno economico, quantificato in € 90.000,00.

Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: *"In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato all'Ing. con lettera del 29 aprile 2015; b) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante "pro tempore", al pagamento dell'indennità supplementare ex art. 29 del CCNL dei Dirigenti Imprese di pubblica utilità, pari ad euro 229.460,84, corrispondenti a 24 mensilità di retribuzione, (o, comunque, alla diversa misura che il Tribunale adito riterrà equo determinare, avuto riguardo al dettato legal/contrattuale), nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso ex art. 35 dello stesso CCNL Dirigenti, nella misura di € 114.730,42, al versamento dei relativi oneri contributivi ed al ricalcolo del TFR sulla indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 8.498,55; c) accertata l'illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento, condannare la , in persona del legale rappresentante "pro tempore", a risarcire all'Ing. il danno: - da inadempimento contrattuale ex art 1218 cod.civ. e/o da perdita di chance. che si*



quantifica in € 200.000,00 salvo miglior determinazione, anche in via equitativa, e/o da lesione all'immagine professionale che, tenuto conto della condotta illegittima della Società convenuta e delle conseguenze che ha comportato al ricorrente, viene indicata in misura non inferiore ad euro 200.000,00 o, comunque, in quella che il Tribunale adito riterrà equo determinare come di giustizia; d) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, degli obblighi discendenti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché delle obbligazioni assunte in ambito contrattuale, in ordine alla fissazione degli obiettivi individuali, alla loro verifica e dunque al pagamento della cc.dd. parte variabile del compenso; e) per l'effetto, condannare _____ a corrispondere all'Ing. _____ l'importo complessivo di € 79.269,24=, ovvero quello differente che risulterà di spettanza, a titolo di corrispettivo della parte variabile del compenso, per gli anni 2012 – 2014, da determinarsi anche in via equitativa, in ogni caso per una somma non inferiore ad € 80.000,00=; in ogni caso condannare la Società al pagamento dello stesso importo, se del caso ex art. 2041 c.c.; f) accertare e dichiarare la violazione, da parte di _____, degli impegni assunti con l'Ing. _____ in tema di concessione della vettura aziendale anche per uso personale e di accollo dei costi globali di gestione ed uso della vettura, per l'effetto condannando la Società al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 90.000,00= quale equivalente della retribuzione di fatto non percepita nel periodo maggio 2012 – maggio 2015, ovvero al pagamento dello stesso importo, a titolo di risarcimento del danno; g) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato soggetto passivo di una condotta dequalificante, in violazione del dettato dell'art. 2103 c.c., per il periodo gennaio 2010 – dicembre 2013, e per l'effetto condannare la Società convenuta al risarcimento del danno professionale sofferto, nella misura complessiva di € 287.918,00 per l'intero periodo, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, secondo i valori indicati nel corpo del presente atto (ovvero nella differente misura che sarà individuata come dovuta dal Giudicante); h) ordinare la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" a cura dell'Ing. _____ ed a spese di _____; i) condannare _____, in persona del legale rappresentante "pro tempore", all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento".

Si costituiva _____ depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.

In particolare la società convenuta deduceva: che il licenziamento intimato al ricorrente è legittimo, valido e efficace; che il contenuto della funzione dirigenziale è caratterizzato da "un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale" che consentono di soddisfare il fine di "promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa"; che secondo il costante indirizzo della Cassazione la nozione di giustificatezza prevista per il licenziamento del dirigente non coincide con quella di giusta causa ed è molto più ampia ed è sufficiente che il licenziamento non sia pretestuoso o discriminatorio ma disposto in buona fede per valide ragioni; che contraddittoriamente il ricorrente sostiene dapprima di avere subito azioni mobizzanti da parte del governo di centro-destra e poi di essere stato estromesso per volontà dell'assessore Improta esponente del governo di centro-sinistra; che esclude la natura ritorsiva del recesso la circostanza che anche nei confronti del dott. Cinquegrani, responsabile della Direzione Commerciale e ritenuto anch'egli responsabile del sensibile calo delle vendite registrato a gennaio/febbraio 2015, è stata inviata contestazione disciplinare nella medesima data in cui è stata inviata al ricorrente e successivamente si è addivenuti alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; che il ricorrente ha riportato circostanze infondate ed irrilevanti; che il ricorrente non formula alcuna domanda di impugnativa del licenziamento in quanto discriminatorio, pur ritenendolo tale, proponendo ricorso ex art. 414 cpc invece di proporre l'azione ex rito Fornero; che in sede di giustificazioni il ricorrente da un lato ha confermato i gravi addebiti rivoltigli e dall'altro ha rilevato una tendenza a non ottemperare alle direttive aziendali e a ingerirsi in competenze attribuite ad altri colleghi e strutture, nonché a prendere decisioni senza previa autorizzazione dei vertici aziendali; che nel corso degli anni sono stati attribuiti al ricorrente, dopo la sua assunzione in _____, ruoli di primario rilievo: responsabilità della Direzione Pianificazione Risk e Controllo, della Direzione



Servizi Ingegneria del Trasporto, della struttura Programmazione e Controllo sino ad arrivare all'affidamento della Direzione, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, dedicata ai processi di innovazione tecnologica denominata "sistemi ICT e Nuove Tecnologie" dal 2014; che la *mission* di tale ultima Direzione era quella di garantire lo sviluppo, il miglioramento, la gestione e l'integrazione del sistema ICT e delle nuove tecnologie; che questa struttura era chiamata a garantire lo sviluppo dei processi del Sistema di Bigliettazione Elettronica aziendale, assicurando i livelli di servizio richiesti dalla Direzione Commerciale, Marketing e Customer Care; che la Direzione affidata al ricorrente aveva un ruolo di supporto per la Direzione Commerciale affidata a ; che, ritenute non sufficienti le giustificazioni rese dal ricorrente, gli intimava il licenziamento con lettera del 29.4.2015, nella quale la società procedeva al riscontro specifico e dettagliato di ogni deduzione riportata nelle giustificazioni del ricorrente; che il licenziamento è stato intimato a distanza di 35 giorni dall'audizione del ricorrente, tenuto conto del tempo necessario per le verifiche del caso, considerata anche la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente all'audizione personale; che nessuna norma di legge prevede un termine perentorio per l'irrogazione della sanzione disciplinare; che le condotte contestate al ricorrente non sono state in alcun modo modificate nella lettera di recesso, essendovi solo in tale missiva una dettagliata ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione; che il licenziamento del ricorrente è legittimo e quindi non spetta al ricorrente l'indennità di preavviso e l'indennità supplementare; che le generiche domande di risarcimento danni sono prive di allegazioni e prove e si basano su presunzioni; che non sussiste il lamentato demansionamento; che nella nuova macrostruttura di pubblicata il 19.1.2010 con Ods n.2 il ricorrente è stato nominato Direttore dell'Area Sviluppo Sistema della neo-costituita Società- per Azioni, alle dirette dipendenze del Presidente L. Legnani; che nel 2011 nominava il ricorrente responsabile unico del Procedimento per l'installazione di tornellerie sulla ferrovia Roma-Viterbo con lettera del 7.11.2011 e responsabile del Procedimento per il telecontrollo ed automazione di 21 impianti ascensori nelle stazioni ferroviarie con lettera del 9.3.2012; che nell'ambito di un processo di semplificazione della catena di comando aziendale, con disposizione organizzativa n. 2 del 1.2.2013 nominava il ricorrente Senior Advise per i processi Operation del Direttore Generale, dott. , con il compito di supportarlo su processi e attività legati al core business; che con l'avvicendamento dei vertici aziendali e la nomina di come Amministratore Delegato avveniva un nuovo processo riorganizzativo finalizzato a razionalizzare le risorse impiegate e a ridurre i costi del personale, con accorciamento della catena di comando e con l'eliminazione di molteplici funzioni dirigenziali intermedie tra le Direzioni e l'Amministratore Delegato; che con disposizione operativa n.4 del 27.9.2013 il ricorrente veniva nominato responsabile della struttura Programmazione e Controllo, nell'ambito della Divisione Servizi per la Mobilità; che con disposizione operativa n.1 del 16.1.2014 al ricorrente veniva confermata al ricorrente la responsabilità della struttura Programmazione e Controllo nell'ambito della Divisione Servizi per la Mobilità e gli veniva affidato l'incarico, a supporto diretto dell'A.D., di coordinare la realizzazione di progetti speciali finalizzati ad obiettivi specifici in collaborazione con le strutture aziendali interessate; che con disposizione operativa n. 4 del 9.5.2014 veniva istituita una nuova Direzione, alle dirette dipendenze dell'A.D., dedicata ai processi tecnologici denominata "Sistemi ICT e Nuove Tecnologie", affidata allo ; che proprio dalla ricostruzione della carriera effettuata dallo stesso ricorrente emerge la costante partecipazione dello stesso nelle scelte e nei progetti più importanti della società; che l'art. 2103 cc non ha soppresso lo *ius variandi* del datore di lavoro per esigenze organizzative ed aziendali e senza decurtazione della retribuzione; che ad , società a totale partecipazione pubblica, non può essere applicato l'art. 2103 cc ex art. 52 D.Lgs 165/01; che con accordo sindacale del 5.9.2013 le parti hanno stabilito, al fine di salvaguardare i posti di lavoro, che "né a dirigenti né a quadri verrà riconosciuto alcun trattamento a titolo di premialità per i risultati conseguiti"; che negli anni 2013 e 2014 le indennità premiali non sono state corrisposte a tutti i dipendenti e non solo al ricorrente alla luce della situazione di grave crisi economica e di difficoltà finanziaria in cui versava e versa ; che nella politica di contenimento



dei costi è rientrata la decisione di di non concedere più l'automobile ai dirigenti, compreso il ricorrente.

Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente, in dal 1.3.1998 con la qualifica di dirigente, ha assunto nel tempo gli incarichi dettagliatamente descritti in ricorso e nella memoria difensiva.

Risulta pertanto pacifico che il ricorrente:

- al momento dell'assunzione è stato nominato Responsabile del controllo di gestione di e Cotral;
- da 1.6.2001 ha assunto la responsabilità della direzione AMFI di ;
- il 27.4.2005 è stato nominato Consigliere della società, partecipata da , Le Assicurazioni di Roma;
- ha assunto dal 20.11.2006 la responsabilità della Direzione Pianificazione, Risk e Controllo;
- ha assunto ad interim il 15.2.2007 la responsabilità della Direzione Servizi Ingegneria del Trasporto;
- è stato nominato Vice Presidente della società Le Assicurazioni di Roma il 22.11.2007;
- ha ricoperto dal 12.3.2007 al 22.10.2007 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione del nuovo sistema di tornelleria nel servizio ferroviario di ;
- ha ricoperto dal 7.4.2008 al 14.6.2010 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione del nuovo sistema di Telecomando del Traffico della linea B della metropolitana di Roma;
- ha assunto dal 1.10.2008 il ruolo di responsabile della Direzione Servizi Ingegneria del Trasporto alle dirette dipendenze del Direttore Generale;
- dopo la fusione del 21.12.2009 in per incorporazione di nella nuova Macrostruttura di con disposizione organizzativa n. 7 del 31.5.2010 è stato nominato Direttore dell'Area Sviluppo Sistema con diretto riporto al Presidente L. Legnani;
- nell'aprile 2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'installazione di tornellerie sulla ferrovia Roma-Viterbo;
- il 9.3.2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il controllo ed automazione di 21 impianti ascensori nelle stazioni ferroviarie, incarico successivamente esteso ad altri 24 impianti ascensori e scale mobili;
- è stato nominato con Disposizione Organizzativa n. 4 del 27.9.2013 responsabile della struttura Programmazione e Controllo della Divisione Servizi per la mobilità;
- il 16.1.2014 ha ricevuto l'incarico, a supporto diretto dell'Amministratore Delegato, di coordinare la realizzazione di progetti strategici finalizzati ad obiettivi specifici, con conferma della responsabilità della Struttura Programmazione Operativa e Controllo, nell'ambito della Divisione Servizi per la Mobilità;
- il 9.5.2014 ha assunto la responsabilità della nuova Direzione alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato dedicata ai processi di innovazione tecnologica denominata "*Sistemi ICT e Nuove Tecnologie*".

Allega il ricorrente di essere stato oggetto di dequalificazione da gennaio 2010 a maggio 2014 consistita (pag.81 del ricorso):

- nell'essere stato privato delle funzioni direttoriali;
- nell'aver dovuto interrompere l'attività presso OGR;
- nell'aver dovuto rassegnare le dimissioni dalla carica di Vice Presidente de Le Assicurazioni di Roma;
- nell'essere stato assoggettato alla Commissione di inchiesta del tornello bus;



- nell'essere stato costretto a restituire la vettura concessa

Premesso che, contraddittoriamente, nelle conclusioni di cui in ricorso, il periodo della dedotta dequalificazione è indicato come gennaio 2010-dicembre 2013, si osserva che il ricorrente non ha allegato (e provato) la mancata equivalenza degli incarichi pacificamente assunti nel periodo in contestazione rispetto al periodo precedente.

Il ricorrente non ha, in particolare, allegato (e provato) che gli incarichi conferitigli nel periodo contestato di fatto non sono aderenti alla competenza professionale specifica acquisita e non ne garantiscono, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze. Cioè non ha allegato e provato che trattasi di mansioni sostanzialmente inferiori quanto a contenuto professionale rispetto a quelle di cui al periodo precedente.

Del tutto neutre ai fini dell'asserita dequalificazione appaiono le circostanze relative alla cessazione nel 2009 dell'incarico presso la società Officine Grandi Revisioni (OGR), società di proprietà di [redacted] dedita alla manutenzione dei treni, così come le dimissioni rassegnate dallo Scoppola dalla carica di Vice Presidente de Le Assicurazioni di Roma nel luglio 2009, circostanze in entrambi i casi risalenti peraltro ad un periodo non rientrante in quello della dedotta dequalificazione.

Quanto alla commissione di inchiesta "tornello bus" istituita nel luglio 2010 dall'allora Amministratore Delegato di [redacted], nell'ambito della quale il ricorrente è stato ascoltato, non si vede in quale modo i risultati di tale commissione d'inchiesta possano avere a che fare con la presunta dequalificazione allegata in ricorso.

Ancora meno chiaro risulta il nesso tra la dedotta dequalificazione e la restituzione dell'autovettura aziendale nel maggio 2012.

Né i mezzi istruttori articolati in ricorso appaiono idonei a provare il dedotto demansionamento, vertendo i capitoli articolati su circostanze documentali o pacifiche o irrilevanti, e pertanto la prova per testi non è stata ammessa.

Risulta dunque del tutto sfornita di prova la domanda relativa alla dedotta dequalificazione professionale (peraltro mai lamentata prima del deposito del ricorso) che, in conseguenza, deve essere respinta, così come devono essere rigettate tutte le domande risarcitorie che trovano in essa il loro necessario presupposto.

Passando ad esaminare le ulteriori domande di cui in ricorso, si osserva con riferimento alla domanda relativa al licenziamento quanto segue.

Risulta dalla documentazione versata in atti che con lettera di contestazione del 6 marzo 2015, prot. 29993, ricevuta il 9 marzo 2015, [redacted] ha contestato al ricorrente *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, di aver posto in essere in modo pervicace e reiterato numerosi comportamenti non consoni, nella forma e nei contenuti, al ruolo manageriale da Lei ricoperto. Di seguito elenchiamo alcune situazioni, purtroppo non isolate, che evidenziano: l'assenza di collaborazione con le altre strutture aziendali, quando il modello organizzativo adottato dall'Azienda prevede invece una stretta collaborazione tra le funzioni, allo scopo di migliorare i risultati complessivi; l'abitudine ad ingerirsi in aree di responsabilità a Lei non assegnate, fino ad assumere decisioni non di sua propria competenza senza relazionarsi con le altre funzioni deputate; le modalità irriguardose che caratterizzano le relazioni con i suoi colleghi; alcuni errori di rilevante gravità nell'assunzione di alcune decisioni per superficialità di analisi o precipitazione"*.

Nella medesima lettera di contestazione, la società ha dedotto che *"Più in particolare, ci riferiamo ai seguenti comportamenti rilevati anche all'esito di verifiche ultimate in questi giorni. 1 A partire dal mese di agosto 2014 procedeva autonomamente all'installazione delle apparecchiature "OCP" presso alcune stazioni della ferrovia Roma-lido e della ferrovia Roma-Viterbo, in assenza di alcun coinvolgimento della Direzione Commerciale competente, le cui strutture peraltro avevano evidenziato più volte nel tempo la necessità di installare dette apparecchiature prioritariamente su altri siti. 2 Nel corso del mese di ottobre 2014 dava indicazione di installare ed abilitare alla vendita n. 3 apparecchiature "POS" presso altrettanti*



punti vendita della rete esterna aziendale situati presso le stazioni di Saxa Rubra, P.le Flaminio e Montebello della ferrovia Roma-Viterbo, senza che tale installazione fosse stata preventivamente contrattualizzata da parte della Direzione Competente e senza quindi alcun tipo di garanzia fideiussoria a tutela del credito aziendale. 3 Nel corso del mese di novembre 2014 sono emersi, come da Lei stesso riconosciuto, importanti problematiche in merito alla funzionalità delle carte c.d. "chip on plastic" anche dette "èRoma" che ha provocato all'azienda danni di immagine oltre a notevoli disservizi per la clientela. Tali eventi sono riconducibili all'inadeguatezza delle attività di test i cui tempi e le modalità sono state da lei decise e presidiate. 4 Con e-mail del 26 gennaio 2015 dava impropriamente indicazione, alle strutture della Direzione Commerciale ed a quelle operative della Divisione Metroferro, di attivare la possibilità di ricaricare sulle tessere elettroniche (c.d. "smart card") gli Abbonamenti Mensili Lazio; tale attività è una specifica responsabilità della Direzione Commerciale che su tale argomento veniva del tutto ignorata. Tra l'altro tale impropria decisione non ha tenuto in alcun modo conto del corretto ordine delle priorità commerciali. 5 In data 27 gennaio 2015 comunicava alla Direzione Commerciale di aver dato indicazione alla propria struttura di "ricaricare" 9000 tessere c.d. "over 70", senza alcuna richiesta in tal senso da parte di tale Direzione che invece è competente su tale tema. 6 Il 16 febbraio 2015 con modi dileggianti nei confronti dei colleghi interveniva in uno scambio di e-mail tra il responsabile della Direzione Commerciale ed alcuni suoi collaboratori, presumibilmente allo scopo di giustificare un ritardo della Sua struttura nell'implementazione di quanto richiesto. 7 Più in generale ha invece costantemente omesso di dare alla Direzione Commerciale il necessario supporto in termini informativi per permettere alla stessa una più adeguata conoscenza dei fenomeni ed orientare così in modo più proficuo analisi e soluzioni. Tale omissione è riscontrata in numerosi documenti oltre che in ancor più numerose occasioni di confronto. 8 Infine ha omesso di presidiare la consegna delle apparecchiature POS, con la tempistica stabilita dalla Direzione Commerciale, condizionando negativamente - in modo significativo - l'efficienza e l'efficacia della rete di vendita al servizio della clientela, causando un danno economico riscontrabile dal calo delle vendite registrate a gennaio e febbraio 2015 come appresso meglio precisato".

Tanto premesso, la società convenuta nella lettera di contestazione del 6 marzo 2015, ha precisato che "Il quadro è purtroppo completato da alcuni episodi nei quali ha tenuto comportamenti non sempre in linea con quanto richiesto in termini di contenuto e forma ad un manager del Suo livello, fatti questi che hanno determinato più volte la necessità di richiamarla ad una maggiore collaborazione e rispetto dei ruoli da parte del vertice aziendale, da ultimo nel corso di un apposito incontro convocato dall'Amministratore Delegato avvenuto il 25 febbraio u.s. I comportamenti sopradescritti, anche tenuto conto delle elevate responsabilità a Lei affidate, appaiono ancora più gravi ove si consideri che gli stessi hanno contribuito a determinare una performance di vendite dei titoli di viaggio molto scadente: nei mesi di gennaio e febbraio 2015, le quantità di titoli BIT vendute, confrontate con gli stessi periodi dell'anno precedente, sono diminuite rispettivamente del 14,5% e del 11%; il risultato è ancora peggiore se il confronto viene fatto con il 2013. Poiché i comportamenti da Lei assunti ed innanzi contestateLe integrano gravi violazioni di fondamentali obblighi e doveri connessi al ruolo apicale da Lei ricoperto nell'organizzazione aziendale, tali da arrecare un danno economico e reputazionale per l'Azienda, e comunque da ledere il vincolo di fiduciarità indispensabile per lo svolgimento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, La invitiamo a presentare entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente le sue giustificazioni su quanto accaduto, riservandoci all'esito ogni opportuno provvedimento".

Dalla lettura della lettera di contestazione emerge che i fatti contestati sono risalenti all'anno 2014-2015, quando allo era affidata la Direzione "Sistemi ICT e Nuove Tecnologie", istituita con Disposizione Operativa n. 4 del 9.5.2014.

Dalla documentazione in atti si evince che tale Direzione era composta da due strutture: Sistemi e Tecnologie, sotto la responsabilità di , e Gestione e Manutenzione Bigliettazione Elettronica e Apparati Front-End, sotto la responsabilità di , i



quali riferivano direttamente al ricorrente.

Tra le principali aree di responsabilità della Direzione affidata allo _____ vi era la supervisione delle attività volte alla gestione del Sistema di Bigliettazione Elettronica, ivi compresi i sistemi di distribuzione automatica dei titoli di viaggio/sosta.

La Direzione affidata al ricorrente aveva un ruolo di supporto per la Direzione Commerciale, affidata a _____, come emerge dalla disposizione operativa n. 4/2014, in base alla quale la Direzione Commerciale era chiamata a garantire la massimizzazione dei ricavi da mercato, anche attraverso opportune azioni anti-evasione e anti-elusione con il supporto della Divisione Servizi per la mobilità e l'interazione con la struttura Gestione e Manutenzione Bigliettazione Elettronica e Apparati Front-End.

Emerge altresì documentalmente che il ricorrente in sede di audizione personale del 24.3.2015 ha prodotto una lunga e dettagliata memoria di 25 pagine con 69 allegati.

Nella predetta memoria sostanzialmente il ricorrente ha dedotto: quanto all'assenza di collaborazione con le altre strutture aziendali, di avere sempre collaborato con le altre strutture aziendali; quanto all'abitudine di ingerirsi in aree non di responsabilità *"non nego che tanto possa essere avvenuto, ma in tali casi ha avuto inequivocabilmente a monte una motivazione proattiva nei confronti dei risultati aziendali e di responsabilità collegiale (...)"*; quanto alle modalità irriguardose che caratterizzano le relazioni con i suoi colleghi di non negare che *"vi siano stati dei contraddittori anche duri con colleghi/amici (...)"*; quanto agli errori di rilevante gravità nell'assunzione di alcune decisioni, che trattasi di accuse infondate per le ragioni ivi esposte.

Con lettera del 29.4.2015 n. prot. 54938 _____ ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa con decorrenza dal ricevimento della stessa per tutti i motivi contenuti nella stessa e nella lettera di contestazione.

In particolare la società convenuta nella lettera di licenziamento, richiamata integralmente la lettera di contestazione disciplinare, ha preso atto delle giustificazioni rese dallo _____, le quali *"non fanno altro che confermare i comportamenti contestatiLe"*, evidenziando di non poter *"in alcun modo tollerare che un proprio dirigente, a maggior ragione del suo calibro, assuma decisioni non di propria competenza, ingerendosi nelle competenze di altre strutture (Direzione Commerciale e Direzione Acquisti) ed assuma ingiustificatamente toni irriguardosi nei confronti dei colleghi, sottovalutando il peso delle proprie affermazioni, così non garantendo, non solo la collaborazione tra strutture, ma il rispetto delle regole e del modello organizzativo aziendale. In tale ottica, a fronte di una capillare verifica delle giustificazioni da Ella rese, sarebbe emersa conferma che Ella abbia costantemente assunto decisioni a dispetto delle strutture aziendali di competenza che, in alcuni casi, hanno peraltro esposto la società anche a rischi economici di rilevante impatto (...)* Orbene, *il reiterarsi dei predetti atteggiamenti di ingerenza e la gravità, in ogni caso, dei singoli episodi contestatiLe, che contravvengono al codice etico e deontologico cui dovrebbe attenersi un dirigente della sua levatura, viste soprattutto le funzioni attribuitele e le responsabilità ed autonomia delegatele, non può non compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia sul quale dovrebbe fondarsi un rapporto di lavoro tra una società ed uno dei suoi massimi vertici aziendali (...). Tanto, anche e soprattutto in considerazione di della natura pubblicistica della società nonché dell'attività del servizio pubblico che deve garantirsi, per i quali non può evidentemente prescindere dal rispetto delle procedure aziendali, anche in termini di collaborazione tra strutture e segregazione dei ruoli, atte a garantire controllo, collaborazione e trasparenza sulle decisioni da adottarsi, a maggior ragione se le stesse assumono valenza economica (...)"*.

Si osserva che *"Ai fini della "giustificatazza" del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente"* (Cass. sez. lav. scnt. n. 6110 del



17.3.2014).

Occorre altresì evidenziare che *"In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatazza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto"* (Cass. sez. lav. sent. n. 5761 del 10.4.2012).

Nella fattispecie il ricorrente, sebbene in più parti del ricorso alluda al fatto che il suo licenziamento sarebbe dovuto a motivi politici (peraltro non chiaramente esplicitati), tuttavia non afferma espressamente la natura ritorsiva del recesso e nemmeno ne chiede l'accertamento nelle conclusioni.

Invero, le censure mosse al licenziamento intimatogli sono (cfr. pag.69-74 del ricorso);

- nullità per violazione dell'art. 7 L. 300/70;
- ingiustificatazza del recesso e violazione dell'art. 2119 cc.

In particolare il ricorrente ha eccepito la tardività e la genericità della contestazione disciplinare, nonché la mancata contestazione di fatti che sono stati richiamati nella lettera di licenziamento.

Le censure sono infondate.

Quanto all'eccezione di tardività si osserva che tra le giustificazioni rese in sede di audizione personale dal ricorrente in data 24.3.2015 e l'irrogazione del licenziamento, avvenuta in data 29.4.2015 sono trascorsi solo 35 giorni, tenuto peraltro conto del tempo necessario per le verifiche del caso, considerata anche la copiosa documentazione depositata dal ricorrente all'audizione personale, composta da una memoria difensiva di 25 pagine e 69 allegati.

Trattasi di un tempo congruo utilizzato dalla società datrice per approfondire e valutare le ampie giustificazioni rese dal ricorrente e la corposa produzione documentale allegata alla memoria.

A ciò deve aggiungersi che non sussiste alcuna norma che stabilisca dei termini perentori per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Del pari infondata appare la doglianza relativa alla dedotta indeterminatezza delle contestazioni avanzate nei confronti del ricorrente, essendo state le stesse esaurientemente e dettagliatamente esplicitate sia nella lettera di contestazione disciplinare del 6.3.2015 sia nell'intimazione di licenziamento del 29.4.2015.

Risulta altresì infondata la censura relativa alla mancata contestazione di fatti che sono stati richiamati nella lettera di licenziamento.

Invero, dal raffronto tra la lettera di contestazione e la lettera di licenziamento emerge l'identità delle condotte contestate rispetto a quelle poste alla base del recesso. Risulta, invero, evidente che le condotte contestate al ricorrente con lettera di contestazione non sono state in alcun modo modificate nella lettera di recesso, essendovi in quest'ultima solo una dettagliata ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, resasi necessaria anche a seguito delle diffuse giustificazioni rese dal ricorrente.

Nel merito, si osserva che tutti i comportamenti assunti dall'Ing. nel caso di specie rientrano, anche singolarmente considerati, tra le ipotesi di situazioni giustificative del recesso, in quanto manifestamente contrari a doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e idonei a ledere il rapporto di fiducia che necessariamente deve sussistere con il datore di lavoro.

Tutte le condotte che hanno portato al licenziamento del dirigente risultano in parte ammesse dal ricorrente e comunque ampiamente emergenti dalla documentazione versata in atti, alla cui lettura si rinvia, sicché deve ritenersi legittimo il recesso intimato allo per giusta causa.

In conseguenza devono essere respinte le domande di pagamento dell'indennità supplementare e dell'indennità di mancato preavviso, nonché le domande risarcitorie collegate al licenziamento.



Per ciò che concerne le ulteriori domande di cui in ricorso, si osserva che il ricorrente lamenta la mancata erogazione del bonus annuo, da ultimo fissato nella misura di € 26.423,08, a decorrere dal 2012, *"in quanto non gli sono stati assegnati gli obiettivi, al cui raggiungimento era condizionata la corresponsione del bonus stesso"* (pag. 69 del ricorso). In particolare la società convenuta o avrebbe assegnato gli obiettivi senza poi erogare il variabile anche se gli obiettivi erano stati raggiunti, ovvero ha omesso di assegnare gli obiettivi, e chiede pertanto la condanna della convenuta al pagamento a tale titolo della somma di cui in ricorso.

Anche tale domanda deve essere respinta.

Invero, ha prodotto l'accordo sindacale del 5.9.2013 con il quale la società, tra l'altro, ha concordato con le OO.SS. che *"né ai dirigenti né ai quadri verrà riconosciuto alcun trattamento a titolo di premialità per i risultati conseguiti"* (cfr. doc.22).

Per ciò che concerne gli anni 2013 e 2014 ha riconosciuto di non avere erogato il bonus annuo al ricorrente così come a tutti i dipendenti *"in considerazione della palese ed innegabile situazione di grave crisi economica e di difficoltà finanziaria in cui versava e, per la verità, versa tuttora, società a totale partecipazione pubblica"* (pag. 124 della memoria), precisando che il bilancio del 2010 di ha fatto registrare una perdita di 319 milioni di euro mentre che gli anni successivi hanno fatto registrare una perdita d'esercizio rispettivamente di 179 milioni di euro per il 2011 e di 156 milioni di euro per il 2012.

Occorre rilevare, per quanto concerne gli emolumenti erogati a titolo di risultato (relativi agli Organi di Amministrazione della società pubblica), che l'art. 1, comma 725 della legge n. 296/2006 ("Legge Finanziaria 2007") prevede che *"Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma"*.

Al fine di attuare gli indirizzi dettati dalla L. 296/2006 la Giunta del Comune di Roma (controllante al 100% di Atac) ha sostituito la previgente disciplina dei compensi degli amministratori con un nuovo provvedimento, la Delibera 134/2011, con cui sono state approvate le *"Linee guida in materia di compensi dei componenti dell'organo amministrativo delle società partecipate da Roma Capitale"* (doc. 24 fasc.).

Le Linee Guida riportano, al par. II, i criteri attinenti l'erogazione di indennità di risultato a favore dell'Amministratore Delegato e dell'Amministratore Unico di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale, applicabili analogicamente ai dirigenti e quadri di

Al par. II, punto A, si prevede, in particolare, che *"l'indennità è erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento"*; al par. II, punto C, si ribadisce che l'indennità di risultato potrà essere liquidata *"ferma restando la condizione che la società abbia generato utili nell'anno di riferimento"*.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi giustificata la decisione della società convenuta di non allocare obiettivi di risultato e non erogare premi di risultato per gli anni 2012/2013/2014 in considerazione dell'accordo stipulato con le OO.SS. e della notoria situazione di grave crisi economica in cui versava (e versa tuttora)

Infine parte attrice lamenta di essere stata costretta a restituire a maggio 2012 l'auto aziendale concessagli nel 2006 che *"era stata concordata quale retribuzione in natura, indipendentemente dalla posizione ricoperta"* (pag. 11 ricorso) e chiede pertanto il risarcimento del danno sofferto sub specie di lucro cessante per tre anni, quantificato in € 90.000,00.

Sul punto si osserva che la parte convenuta ha prodotto una *mail* del 14.8.2011 con cui l'allora



AD , premesso che *"il Piano Industriale – come abbiamo potuto vedere assieme nella recente convention – si pone obiettivi molto sfidanti, anche sul versante del contenimento e massima realizzazione dei costi. Tutti siamo chiamati, quindi, a sacrifici ed a dare segnali che risultino coerenti ed in sinergia con il risanamento di "*, ha chiesto a tutti i dirigenti assegnatari dell'auto ad uso promiscuo, compreso lo , *"un sacrificio importante: la restituzione, entro il 5 settembre 2011, delle autovetture ad uso promiscuo non rientranti nella car policy emanata nel corso del 2010"* (doc. 26 fac.

Si è trattato, dunque, di un intervento, tra gli altri, di contenimento e massima razionalizzazione dei costi, finalizzati al risanamento di Atac.

Del resto lo stesso ricorrente nella mail del 21.5.2012, diretta all'A.D. di , dichiara la sua *"sostanziale condivisione delle motivazioni che sono all'origine della richiesta"* e di essere pertanto disponibile alla restituzione dell'autovettura Mercedes in uso dal 2006 (doc.20 fasc. ricor.).

Deve, inoltre, rilevarsi che l'unico documento prodotto dal ricorrente a sostegno della propria pretesa è il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26.7.2007 che, tuttavia, concerne l'assegnazione di un'auto ad uso promiscuo ad altri dirigenti (doc. 16) ed è pertanto irrilevante ai fini di causa.

Peraltro nella lettera di assegnazione dell'auto aziendale del 31.10.2006 si fa espresso riferimento alla sua natura di *fringe benefit*: *" Lei potrà utilizzare a fini personali l'auto aziendale Mercedes (...) secondo la prassi in uso, salvo quanto disposto dalla normativa fiscale in tema di trattamento dei fringe benefits"* (doc.15 fasc. ricor.).

Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta emerge, altresì, che la riconsegna dell'auto da parte del ricorrente è derivata dall'esigenza di allinearsi alla nuova *policy* aziendale in base alla quale solo i Direttori Centrali avrebbero dovuto avere e/o mantenere l'assegnazione delle auto ad uso promiscuo (cfr. doc. 27 fasc.

Per quanto esposto anche tale domanda deve essere rigettata.

In conclusione per le ragioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.

In considerazione della complessità, molteplicità e novità delle questioni affrontate si compensano tra le parti i compensi di lite.

P.Q.M.

- 1) respinge il ricorso;
 - 2) compensa tra le parti le spese di lite.
- Roma, 3.10.2016

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

